



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2012

Disposizioni per contrastare e prevenire la violenza di genere

ONOREVOLI SENATORI. – La violenza contro le donne rappresenta forse la più vergognosa forma di violazione della libertà individuale perché è basata sulla prevaricazione perpetuata in base alla disparità della forza fisica e psicologica.

Secondo l'ultimo rapporto ISTAT, in Italia le donne che hanno subito violenza almeno una volta nella vita sono 6.743.000, cioè il 31 per cento della popolazione femminile. I fatti di cronaca contano 127 donne uccise nel 2010, 137 nel 2011 e dall'inizio di quest'anno 55, delitti spesso consumati nell'ambito familiare, ad uccidere le donne e a volte i loro figli sono, nella maggior parte dei casi, i compagni, i fratelli, i mariti.

Il numero così elevato di questi delitti di genere ha spinto la relatrice speciale delle Nazioni Unite Rashida Manjoo, in visita in Italia l'8 marzo scorso, a parlare di «femminicidio». Questo fa pensare che forse dovremmo considerare questi atti di violenza, non più come dei delitti dovuti a sporadici attacchi di ira ma ad un comportamento culturale deviato che ha come ultimo scopo l'annientamento psicologico, economico, istituzionale e fisico della donna.

La finalità del presente disegno di legge è quella di contrastare, soprattutto dal punto di vista culturale, la violenza contro le donne. Con l'articolo 2 il legislatore intende rappresentare le varie forme di violenza in modo da poterne contrastare ogni sua forma affinché non vi sia una *escalation* delle prevaricazioni e si possa subito individuare un'anomalia del comportamento da parte dell'uomo.

Con l'articolo 3 si istituiscono dei centri di accoglienza che siano soprattutto dei centri

di ascolto, questi devono essere presenti presso tutti gli ospedali pubblici e presso le case di cura convenzionate proprio per rendere il più capillare possibile la rete dei centri di aiuto sul tutto il territorio nazionale; essi devono prestare i dovuti soccorsi medici, se si è in presenza di lesioni fisiche ma, anche e soprattutto ascoltare il disagio della donna ed indirizzarla verso le strutture socio-assistenziali o le associazioni non governative che operano per trovare un ricovero o dare un aiuto concreto, sia legale che psicologico, gratuito a queste vittime.

L'articolo 4 intende istituire presso le scuole un corso extra curricolare detto «educazione sessuale» che, oltre ad indirizzare i ragazzi verso un corretto sviluppo psico-sessuale ha, quale scopo principale, l'insegnamento dell'uguaglianza dei generi per quello che riguarda le pari opportunità e quindi la valorizzazione della dignità umana a prescindere dal genere. Nello stesso tempo è importante insegnare la consapevolezza della diversità promuovendo il rispetto del sé e il rispetto reciproco basato sul riconoscimento della diversità specialmente nell'ambito personale.

L'articolo 5 intende intensificare la conoscenza delle opportunità che il presente disegno di legge mette a disposizione delle donne con delle campagne di informazione pubblicitaria attraverso tutti i mezzi di comunicazione istituzionali. Il fine principale è quello di incoraggiare le donne a denunciare i soprusi e a sentirsi al sicuro con i servizi offerti dalla comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di contrastare qualsiasi forma di violenza di genere nonché di adottare adeguate forme di tutela nei confronti delle donne, e di istituire una adeguata rete informativa sul fenomeno della violenza di genere, allo scopo di prevenirla e combatterla.

Art. 2.

(Definizioni)

1. La violenza di genere è quella perpetrata nei confronti delle donne in tutte le sue forme, così come indicate al comma 2.

2. Le forme di violenza di genere sono:

- a)* «fisica», riguardante i maltrattamenti;
- b)* «sessuale», riguardante le molestie, gli stupri e lo sfruttamento;
- c)* «economica», riguardante la negazione dell'accesso alle risorse economiche della famiglia anche se prodotte dalla donna;
- d)* «psicologica», riguardante la violazione del sé.

Art. 3.

(Interventi)

1. Sono istituiti centri di accoglienza per soggetti che subiscono violenza di genere presso tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate con il Servizio sanita-

rio nazionale. Tali centri hanno il compito di:

a) prestare un primo soccorso alle vittime di tale violenza, in modo particolare in presenza di lesioni fisiche;

b) valutare dal punto di vista psicologico il danno subito dalla donna per poter indirizzare la vittima verso la struttura di assistenza psicologica gratuita più idonea;

c) informare circa le strutture socio-assistenziali e le associazioni non governative presenti sul territorio a cui potersi rivolgere e presso le quali trovare un ricovero sicuro e assistenza legale gratuita.

Art. 4.

(Programma di educazione sessuale presso le scuole)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, sentite le associazioni di categoria, predispone un programma di educazione sessuale da svolgere presso le scuole secondarie di primo e secondo grado come offerta formativa extracurricolare, incentrata in modo particolare sull'educazione al rispetto nei confronti dell'altro e sulla giusta valutazione della diversità, propria o altrui.

Art. 5.

(Campagne di informazione ai cittadini)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, e d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, sentite le associazioni di categoria, promuove e coordina le attività necessarie, attraverso campagne di informazione rivolte ai cittadini, allo scopo di pubblicizzare i centri di cui all'articolo

3, nonché gli interventi adottati in virtù della presente legge, anche al fine di incoraggiare le vittime di violenze di genere a denunciare i soprusi subiti in modo da adottare nei loro confronti una adeguata protezione da parte dallo Stato.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate attraverso accordi di programma con la Rai-Radiotelevisione italiana SpA e con la Federazione italiana editori giornali.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

